



COMMISSIONE PARLAMENTARE BICAMERALE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Roma, 02 dicembre 2021

Illustri Commissari,

ringraziamo la Commissione per l'opportunità accordataci di poter esprimere le nostre osservazioni in tema di semplificazione.

Con il contributo di oggi, vogliamo approfondire le tematiche legate alla filiera del Turismo; in merito alle osservazioni generali sulle semplificazioni, rimandiamo al contributo depositato in sede di audizione della CONFESERCENTI NAZIONALE in data 15 aprile 2021.

La filiera del Turismo è uno dei macro-comparti economici più colpiti dall'emergenza sanitaria in corso sia in Italia che nel Mondo.

Il "SISTEMA TURISMO", d'altro canto, svolge un ruolo fondamentale nell'economia del nostro Paese e pertanto, intervenire sulla semplificazione delle procedure amministrative, è sicuramente necessario per mettere in atto le azioni utili al rilancio dell'intera filiera produttiva turistica ed alla riduzione del divario Nord-Sud.

Sulla base delle indagini campionarie realizzate nei mesi precedenti dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Nazionale, le stime sui primi 10 mesi del 2021 confermerebbero la ripartenza del mercato turistico, con decisi incrementi negli arrivi e nelle presenze.

Aumenti che, tuttavia, non riescono a compensare la perdita rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (pre-covid). In forte ripresa sia il turismo nazionale, sia quello estero.

Risultato molto positivo per agosto, ma andamenti positivi sono stati registrati anche per i mesi successivi. In crescita anche la permanenza media.

La definitiva ripartenza del Turismo trova nel PNRR ampie prospettive; le linee Guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dalle Camere, recano tra gli obiettivi del Piano un ampio programma di interventi per la semplificazione normativa e amministrativa, tra cui la verifica della effettiva necessità di autorizzazioni e permessi, e la sostituzione, ove possibile, dei controlli ex ante con quelli ex post favoriti dall'impiego delle tecnologie digitali che garantiscono trasparenza e immodificabilità delle attività svolte; la riduzione di oneri e tempi e la digitalizzazione dei processi amministrativi.

Gli effetti positivi derivanti da una semplificazione delle procedure possono essere sintetizzati come segue:

- o ammodernamento e adeguamento del patrimonio edilizio ricettivo italiano agli attuali standard qualitativi degli altri paesi europei, rendendo lo stesso più competitivo e attrattivo;
- o adeguamento dell'efficientamento energetico del medesimo patrimonio edilizio e correlati vantaggi derivanti dai minori consumi permessi da tali specifici interventi;
- o aumento dei livelli occupazionali nei settori direttamente ed indirettamente interessati ai lavori oggetto di beneficio;
- o maggiore contrasto all'evasione fiscale, per il tramite del contrasto di interessi fra il beneficiario dell'agevolazione fiscale ed il soggetto esecutore dei lavori.

Con particolare riferimento alle misure sui "Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche", previste dal DL 152/2021c.d. Decreto Attuazione PNRR, siamo pienamente convinti che la piena digitalizzazione dei processi e dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche rappresenti la precondizione per pervenire ad una pubblica amministrazione che sappia interloquire con efficacia al suo interno e agire con trasparenza e rapidità all'esterno nei rapporti con persone fisiche e giuridiche.

Pertanto, con lo scopo di semplificare le procedure di accesso ai contributi e in attuazione delle riforme strutturali e abilitanti del predetto PNRR, necessarie per innescare la trasformazione e il rilancio del Turismo, sarà necessario prevedere una piena interoperabilità delle banche dati già a disposizione dell'Amministrazione (ad esempio dati anagrafici, reddituali, previdenziali, catastali, etc.) evitando di richiedere ai soggetti beneficiari atti o fatti di cui la stessa sia già a conoscenza; inoltre sfruttando appieno le innovazioni digitali, si dovranno rendere le interazioni con gli utenti fluide e veloci in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

La crisi innescata dall'epidemia da Covid-19 ha creato per i **pubblici esercizi** gravi difficoltà economiche e gestionali; cogliamo l'occasione per sottolineare che è di fondamentale importanza confermare per l'anno 2022 le procedure semplificate previste dal quarto comma dell'art. 9-ter del DL n. 137/2020, che consente la presentazione delle istanze per l'ottenimento delle concessioni di suolo pubblico in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al dPR n. 160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al dPR n. 642/72.

È pari modo importante che venga confermata l'efficacia delle concessioni ottenute dalle imprese durante il 2021 grazie alle predette procedure semplificate, senza che vengano richiesti ai Comuni atti ricognitori né che venga presentata alcuna documentazione.

Un altro argomento importante in tema di semplificazioni è in riferimento alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2020, n. 56, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dello stesso art. 10-bis, comma 1, lettera e), nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- dell'art. 10-bis, comma 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e comma 9, del D.L. n. 135 del 2018.

Ciò perché, ad avviso della Corte Costituzionale, la necessità di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni colà effettuate può essere evitata, senza che per questo si creino interferenze con il servizio di piazza (taxi), proprio grazie alla possibilità, introdotta dalla stessa normativa statale in esame, di utilizzare gli strumenti tecnologici.

A tale scopo, in vista di semplificazione normativa, si chiede di adeguare la norma alle risultanze della menzionata sentenza, sopprimendo le parti annullate dalla Corte Costituzionale e rendendo espliciti i suoi effetti, con il prevedere che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente possano essere effettuate presso la rimessa o la sede o anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, che consentano al soggetto autorizzato di raccoglierle là dove si trova, anche nel corso dell'effettuazione di un servizio, senza dover fare ritorno presso la rimessa, adempimento ormai, d'altronde, non più previsto dalla legge come obbligatorio.

Prendendo atto delle modifiche intervenute, sarebbe altresì necessario eliminare dal novero degli elementi attualmente inseriti tra quelli da riportare nel foglio di servizio (elettronico o cartaceo) previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 i dati, ormai inutili, inerenti: data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, essendo sufficiente, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, la riferibilità dello spostamento agli elementi individuanti della

prenotazione, le cui specifiche saranno stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto.

Per le **strutture ricettive all'aria aperta**, in una prospettiva di semplificazione normativa, si ritiene che – nel caso in cui l'autorizzazione paesaggistica sia già stata rilasciata a favore della struttura ricettiva all'aria aperta – non dovrebbe essere richiesta una autorizzazione specifica per ogni singola installazione all'interno del campeggio: infatti, l'impatto di tali manufatti sul territorio è già stato oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione inerente il campeggio nel suo complesso.

Tale soluzione appare coerente con la scelta compiuta dal Legislatore con l'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2-bis), D.L. n. 76 del 2020, che, in riferimento all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha ribadito l'irrilevanza edilizia di tali installazioni.

La funzione dell'autorizzazione paesaggistica è quella di verificare la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. In sede di rilascio dell'autorizzazione per una struttura ricettiva all'aria aperta tale verifica è effettuata sulla base del progetto presentato, che necessariamente descrive la presenza di piazzole destinate ai mezzi mobili di pernottamento: è quindi evidente che l'impatto dei manufatti che saranno – di volta in volta – installati nel campeggio non dovrebbe essere oggetto di nuova valutazione.

In **conclusione**, riteniamo che per puntare ad avere un turismo sempre più di qualità si debba investire nella sburocratizzazione e sulla semplificazione complessiva del Sistema-Paese. Di base, al fine di massimizzare i benefici delle misure inserite, sarà importante evitare oneri burocratici e lungaggini che possano renderne laboriosa la "messa a terra" delle attività d'impresa e delle professioni turistiche.

Il Presidente Nazionale Vittorio Messina

Allum